

Determinazione n. 5/2003**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 7 febbraio 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 nonchè la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1975 con il quale la Fondazione «La Quadriennale di Roma» già Ente Autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi della Fondazione suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2001, nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma» per gli esercizi dal 1998 al 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Fondazione «La Quadriennale di Roma», l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Lomazzi

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1998-2001 DELLA *FONDAZIONE «LA QUADRIENNALE DI ROMA»* (IN PRECEDENZA ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA)

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Trasformazione dell'Ente autonomo in Fondazione. – 3. L'ordinamento della Fondazione secondo il nuovo statuto. – 4. Gli Organi. – 5. Il personale e il costo del lavoro. – 6. L'attività istituzionale. – 7. I bilanci preventivi e consuntivi. – 8. I risultati finanziari della gestione di competenza. – 8.1 Le entrate e le uscite correnti. – 8.2 Le entrate e le uscite in conto capitale. – 8.3 Le entrate e le uscite per partite di giro. – 9. La gestione dei residui e la situazione amministrativa. – 10. I conti economici. – 11. I conti patrimoniali. – 12. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "La quadriennale di Roma", in precedenza Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, relativa agli esercizi dal 1998 al 2001, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo il quale la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici. Sono riportati accenni agli accadimenti salienti nel periodo successivo fino all'attualità. La precedente relazione concernente gli esercizi dal 1995 al 1997 è pubblicata in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 202 della Camera dei Deputati.

2. Trasformazione dell'Ente autonomo in Fondazione.

Precedentemente alla trasformazione, l'ordinamento dell'Ente era costituito essenzialmente:

1. dal regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023 istitutivo in Roma dell'Ente autonomo denominato "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma";
2. dallo statuto annesso allo stesso decreto;
3. dal regolamento del personale, deliberato dal Consiglio di amministrazione il 9 marzo 1990 e approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro con provvedimento n. 4586/VII del 1° giugno 1999;

La contribuzione erariale, stabilita in 2.000 milioni di lire annue dalla legge 26 luglio 1984, n. 414, è stata ridotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed assomma per ciascuno degli esercizi oggetto della presente relazione a 1.520 milioni di lire.

In esecuzione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, è stato

emanato il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che, all'art. 8, ha disposto la trasformazione in Fondazione, entro il 31 dicembre 1999, dell'Ente.

Di fronte al mancato rispetto da parte degli organi dell'Ente, del termine (tre mesi dall'entrata in vigore del decreto 419/99) previsto dall'art. 7 del medesimo decreto per l'adozione del nuovo statuto, il Ministro per i beni e le attività culturali ha nominato con proprio decreto del 18 dicembre 2000 due commissari *ad acta* con il compito di proporre il testo dello statuto della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con successivo decreto il Ministro vigilante ha determinato il compenso, a carico della Fondazione, da corrispondere ai commissari pari a £ 6.000.000 ciascuno.

Lo statuto della Fondazione, redatto dai commissari in data 1° marzo 2001, è stato approvato il giorno successivo dal Ministro per i beni e le attività culturali, senza l'acquisizione del concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 419/99. La Corte dei conti deve pertanto richiamare l'attenzione del Ministero vigilante in merito alla necessità di sanare il predetto vizio procedurale.

3. L'ordinamento della Fondazione secondo il nuovo statuto.

La Fondazione "La Quadriennale di Roma", persona giuridica privata, priva di scopo di lucro e che non può distribuire utili, prosegue l'attività svolta dal precedente Ente autonomo e ad esso succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Ha sede in Roma, in Via Nazionale, presso il Palazzo delle esposizioni, il cui uso, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, è regolato da apposita convenzione con il Comune di Roma.

Le finalità della Fondazione sono le seguenti:

1. provvedere all'organizzazione e alla gestione delle Esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative che ad esse sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale anche nei rapporti con quella straniera;

2. promuovere lo svolgimento di manifestazioni annuali nel contesto metropolitano in cui essa opera;
3. promuovere la diffusione e la conoscenza all'estero della cultura artistica italiana;
4. svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione, di catalogazione, di pubblicazione editoriale di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori delle arti visive, dell'architettura, delle arti decorative del *design* e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad esse si riferiscono;
5. organizzare con cadenza annuale o quadriennale, anche in corrispondenza a quelle sub 1., esposizioni a carattere nazionale o internazionale nei settori di cui sub 4.

La Fondazione orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università. Le iniziative della Fondazione sono disciplinate da atti generali adottati dal Consiglio di amministrazione anche per quanto concerne il conferimento dei premi ai partecipanti alle esposizioni e ai concorsi banditi in rapporto ad esse. Tali atti possono prevedere che per lo svolgimento di ciascuna attività la Fondazione si avvalga di apposite temporanee commissioni consultive o giudicatrici, formate da esperti nei singoli settori.

Possono partecipare alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione con contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con il conferimento della proprietà di beni materiali o immateriali. La misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione adottata ogni quattro anni e sottoposta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali. La stima delle contribuzioni diverse dal denaro possono essere effettuate secondo la procedura contenuta nell'art. 2343 del codice civile.

Qualora i contributi dei partecipanti al patrimonio o al fondo di gestione raggiungano unitamente almeno il 15% del valore del primo o il 15% del

contributo ordinario dello Stato per il secondo, i partecipanti hanno diritto ad esprimere, mediante votazione, un componente del Consiglio di amministrazione. Nel caso la partecipazione al valore del patrimonio superi il 25% del valore dello stesso sarà eletto dai partecipanti un secondo componente. Il Consiglio di amministrazione disciplina con proprio regolamento le modalità per la elezione dei componenti in rappresentanza dei partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione può disporre, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto. Per le persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per estinzione, apertura di procedure di liquidazione, concorsuali anche stragiudiziali e fallimento.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal patrimonio dell'ente pubblico "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma". A tal fine, il Collegio dei revisori dei conti cura che l'inventario dei cespiti, da redigere entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto, dia separata evidenza ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico;
2. dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, per essere imputati al patrimonio;
3. dalle elargizioni fatte a qualunque titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dalle rendite non utilizzate destinate dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
5. da contributi assegnati al patrimonio provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

I beni provenienti dall'ente pubblico, la cui gestione o conservazione costituiva il suo scopo istituzionale, restando destinati a tale finalità, non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica, espressa e motivata autorizzazione del Ministero vigilante. Gli eventuali atti adottati in mancanza della predetta autorizzazione sono nulli di diritto e non possono essere trascritti. Dette limitazione devono venire trascritte nel registro di cui all'art. 33 del codice civile.

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni; gli stessi rientrano nella disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

Il fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento ed il perseguimento dei suoi scopi, è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
4. dai conferimenti dei Partecipanti;
5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Per quanto concerne le disposizioni di natura contabile giova citare l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali alla ricostituzione del patrimonio, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali. E' poi vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta ad approvazione del Ministero vigilante, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

4. Gli Organi.

Sono organi della Fondazione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni. Esso è composto dal Presidente della Fondazione e da cinque membri, di cui tre designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, e due designati dal Comune di Roma e opera con la maggioranza dei suoi componenti. Detti componenti, che possono essere riconfermati per una sola volta, sono individuati tra personalità di elevato profilo

culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione e con comprovate capacità organizzative e operano nell'esclusivo interesse della medesima, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione. In particolare il Consiglio provvede a:

1. adottare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali;
2. adottare, con atti sottoposti ad approvazione del Ministero vigilante, i criteri per le assunzioni di personale, il trattamento economico, le dotazioni organiche e le decisioni in ordine alla consistenza patrimoniale della Fondazione;
3. nominare il Direttore generale, specificandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante;
4. delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente, al Direttore generale o a singoli componenti del Consiglio di amministrazione, con il conseguente potere di rappresentanza;
5. determinare con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministro vigilante di concerto con quello dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità, spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio dei revisori;
6. approvare gli atti generali di disciplina delle esposizioni e dello svolgimento delle altre attività statutarie;
7. nominare i componenti delle commissioni per lo svolgimento delle esposizioni e delle altre attività, comprese quelle per l'assegnazione di premi, gli inviti, l'accettazione, la selezione e il collocamento delle opere, definendone i rispettivi compensi;

8. approvare il regolamento di organizzazione che, in particolare, disponga l'istituzione di un sistema di controlli interni e di un ufficio per le relazioni con il pubblico;
9. adottare il regolamento di contabilità ispirato a principi civilistici soggetto all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con quello dell'economia e delle finanze;
10. deliberare la proposta di eventuali modifiche statutarie;
11. deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio;
12. svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti da leggi e regolamenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Ministero vigilante allorché:

1. risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
2. il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30% del valore del patrimonio per due esercizi consecutivi ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga entità;
3. vi sia impossibilità di funzionamento degli organi.

Contestualmente allo scioglimento del Consiglio, il Ministro vigilante nomina un Commissario straordinario che esercita tutti i poteri degli organi disciolti promuovendo, se necessario, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sulla corretta applicazione dello statuto; adotta, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'adozione. Predispone e propone al Consiglio gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione, i programmi e i regolamenti delle esposizioni, delle mostre o manifestazioni, delle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione e la nomina di tutti i componenti le commissioni consultive per lo svolgimento

delle esposizioni e delle altre attività statutarie, nominandone i rispettivi presidenti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, un membro effettivo è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e un altro è nominato dal Comune di Roma tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. I membri restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; possono altresì essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, da chi li ha nominati senza che occorra una giusta causa. Essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Con decreto del 20 aprile 2001, il Ministro per i beni e le attività culturali, dopo aver richiesto con nota del 1° marzo s.a. al comune di Roma le designazioni di sua competenza, considerato che occorreva assicurare la più celere formazione degli organi della Fondazione, ha nominato il Presidente e i tre componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza del Ministero. La nomina dei due consiglieri indicati dal Comune di Roma è stata formalizzata con il successivo decreto dell'8 marzo 2002, di guisa che il Consiglio medesimo ha operato per quasi un anno con la presenza di quattro membri anziché dei sei previsti dallo statuto. Risulta, infatti, che il Presidente della Fondazione, con determinazione n. 9 del 29 novembre 2001, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 9 dello statuto, ha approvato le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e, con contestuale determinazione n. 10, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2002. Non è contestabile la considerazione che tale disposizione statutaria non sia idonea allo scopo, non essendo l'istituto della adozione di provvedimenti, salvo ratifica, applicabile alle suddette fattispecie. Inoltre, gli atti di competenza del Consiglio, quali sono indubbiamente quelli citati, devono essere sottoposti "alla ratifica di questo nella